COMUNE DI MASSA LUBRENSE

Provincia di Napoli
Area Contabile – Servizio Tributi

AVVISO SALDO IMU 2020

Entro il prossimo 16 dicembre c.a. deve essere effettuato il pagamento del saldo dell'IMU per l'anno 2020. Di seguito la tabella riepilogativa delle aliquote 2020 approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 17.09.2020 e alcune note utili per il corretto versamento dell'imposta.

Tabella riepilogativa Aliquote IMU 2020

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/1-A/8-A/9) E RELATIVE PERTINENZE (C/2-C/6-C/7)	5‰
ABITAZIONE PRINCIPALE (tranne cat. A/1-A/8-A/9) E RELATIVE PERTINENZE (C/2-C/6-C/7)	esente
ALTRI FABBRICATI (immobili a disposizione, immobili locati, etc…)	10,6‰
IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL 1° CON NUCLEI FAMILIARI DI ALMENO 3 COMPONENTI (requisiti L. stabilità 2016)	8,6‰ con base imponibile ridotta del 50 %
IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL 1° CON NUCLEI FAMILIARI INFERIORI A 3 COMPONENTI (requisiti L. stabilità 2016)	10,6‰ con base imponibile ridotta del 50 %
IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL 1° CON NUCLEI FAMILIARI DI ALMENO 3 COMPONENTI (non requisiti L. stabilità 2016)	8,6‰
IMMOBILI GRUPPO CATASTALE D	8,6‰
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI	1‰
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1‰
TERRENI AGRICOLI (esenti dal foglio 7 in poi)	7,6‰
AREE FABBRICABILI	10,6‰
Imposta ridotta del 25%, ai fini IMU, per gli immobili locati in regime di canone concordato a condizione che il contratto sia registrato e stipulato in conformità all'Accordo territoriale vigente sottoscritto dalle organizzazioni di rappresentanza degli inquilini e dei proprietari	

Residente all'estero

Dal 2020, con la Legge di bilancio 2020, Art. 1 commi 738/787 - Legge27 dicembre 2019, n. 160, non è più assimilata all'abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 ed alle relative pertinenze. Quindi per gli AIRE tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta, senza eccezione.

Per i residenti all'estero impossibilitati ad effettuare il versamento tramite modello F24 è possibile il pagamento con bonifico a favore del Comune di Massa Lubrense utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

IBAN: IT 03 T 07601 03400 001008971754

BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

Nel bonifico dovranno essere indicati:

- cognome, nome e codice fiscale del contribuente;
- causale: ACCONTO IMU oppure SALDO IMU con precisazione dell'anno di pagamento.

Esenzioni per i settori del turismo e dello spettacolo

L'art.177 del D.L.34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio), come modificato dalla legge di conversione n.77 del 17 luglio 2020, stabilisce che per l'anno 2020 non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

L'art. 78 del D.L. 104 del 14 agosto (decreto agosto), come modificato dalla legge di conversione n.126 del 13 ottobre 2020, stabilisce l'esenzione dalla seconda rata IMU per i settori del turismo e dello spettacolo:

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché' immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2.L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d).

I possessori dei suddetti immobili dovranno presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2021, utilizzando il consueto modello Ministeriale ed indicando nelle note di aver usufruito dell'esenzione IMU 2020 ai sensi dell'art. 177 del D.L. n. 34/2020 in quanto immobile posseduto ed utilizzato dal gestore dell'attività ivi esercitata.

Con riferimento all'applicazione dell'esenzione IMU per i contribuenti che gestiscono le attività in forma "non imprenditoriale" si condivide la **Nota di lettura Anci-Ifel al "decreto Rilancio" del 23 luglio 2020** ovvero:

Il riferimento ai "gestori delle attività" permette di individuare i beneficiari dell'agevolazione nei soggetti che svolgono professionalmente l'attività, attraverso un'organizzazione specifica e una posizione IVA coerente.

DL Ristori, cancellata seconda rata IMU per determinati immobili

Ai sensi dell'art. 9 del DL 137/2020, ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. I possessori dei suddetti immobili dovranno presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2021, utilizzando il consueto modello Ministeriale ed indicando nelle note di aver usufruito dell'esenzione della seconda rata IMU 2020 ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 137/2020 in quanto immobile posseduto ed utilizzato dal gestore dell'attività ivi esercitata.

DL Ristori bis, cancellata seconda rata IMU per determinati immobili

Ai sensi dell'art. 5 del DL 149/2020, ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell'articolo 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto. I possessori dei suddetti immobili dovranno presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2021, utilizzando il consueto modello Ministeriale ed indicando nelle note di aver usufruito dell'esenzione della seconda rata IMU 2020 ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 149/2020 in quanto immobile posseduto ed utilizzato dal gestore dell'attività ivi esercitata.

Massa Lubrense, 26 novembre 2020

Il Responsabile

F.to Dott. Antonio Tramontano